

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI "IDA ZUZZI"
SEDE LEGALE IN SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
VIA DELL'UNIONE 10
Capitale sociale € 99.181,71 i.v.
Registro Imprese di VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE n. 03730270273
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di San Michele al Tagliamento

Bilancio chiuso al 31/12/2021

RELAZIONE DEL REVISORE

Al Consiglio di Amministrazione

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi"; costituito dallo Stato patrimoniale al 31/12/2021, dal Conto economico e dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, e dalla Nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali "Ida Zuzzi" al 31/12/2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa – Utilizzo delle deroghe contabili

Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa relativo alla sezione "criteri applicati nella Valutazione delle voci di bilancio" nel quale gli Amministratori indicano che nella redazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2021 si sono avvalsi della facoltà di sospendere la rilevazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali ai sensi dall'art. 60 della legge n. 126/2020 ed estesa per tramite dell'art. 1, co. 711 della legge n. 234/2021, così come modificato dall'art. 5 bis del DL

4/2022, anche ai bilanci dell'esercizio 2021. Nella nota integrativa sono indicate le ragioni della deroga nonché gli effetti della stessa sul valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e sul patrimonio netto.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Altri aspetti direzione e coordinamento

L'Azienda Speciale per i servizi alla persona Ida Zuzzi, come richiesto dalla legge, ha inserito in nota integrativa il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31/12/2020 del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), Ente esercitante attività di direzione e coordinamento.

Il mio giudizio non si estende a tali dati.

Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio d'esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14 c.2, lett. e), D.Lgs n. 39/2010

Gli amministratori dell'Azienda Speciale per i Servizi alla persona "Ida Zuzzi" sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione dell'Azienda Speciale per i Servizi alla persona "Ida Zuzzi" al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio di Esercizio e la sua conformità a norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA ITALIA n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale per i Servizi alla persona "Ida Zuzzi" al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14 c.2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare

PORTOGRUARO, 05/05/2022

Il revisore
VENDRAME LAURA

